



CORTE DEI CONTI

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Regione Basilicata

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA DELLE AUDIZIONI EX ARTT. 60 e 67 c. 2 C.G.C. DA REMOTO

TRA

La **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata**, con sede in Potenza (PZ), viale del Basento, 78, rappresentata dal Procuratore Regionale, Pres. Sez. Dott. Vittorio Raeli;

L'**Ordine degli Avvocati di Potenza**, con sede in Potenza, via Nazario Sauro, 1 , rappresentato dal Presidente, avv. Maurizio Napolitano;

L'**Ordine degli Avvocati di Matera**, con sede in Matera, c/o Palazzo di Giustizia, v.le Aldo Moro ,26, rappresentato dal Presidente, avv. Ferdinando Izzo;

L'**Ordine degli Avvocati di Lagonegro**, con sede in Lagonegro, c/o Palazzo di Giustizia, via Napoli rappresentato dal Presidente, avv. Gherardo Cappelli;

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

VISTI

Il Codice di giustizia contabile (di seguito c.g.c.), approvato con il D. Lgs del 26 agosto 2016 n. 174, successivamente modificato e integrato con il D. Lgs. 7 ottobre 2019, n.114;

L'art. 60, c. 2, c.g.c., in virtù del quale il pubblico ministero può disporre l'audizione di soggetti informati dei fatti, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità;

L'art. 67, c 2, c.g.c., che prevede il diritto per il destinatario dell' invito a fornire deduzioni di farsi sentire personalmente dal pubblico ministero, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia;

Il D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella L. 23 maggio 2020 n.174 (e s.m.i.) e, in particolare l'articolo 3, comma 20-ter, reso applicabile dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n. 27, alla fase preprocessuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, in quanto compatibile e non in contrasto con il rito contabile;

Il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n.27, e, in particolare, l'art. 5, co. 1, lett. "c", con il quale è stato inserito il c. 8-ter all'art. 85 del D.L. n. 18/2020 cit., che prevede la possibilità per il Pubblico Ministero contabile di svolgere le audizioni di cui ai punti precedenti da remoto, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio;

Visto il D.P. 29 maggio 2020, contenente regole tecniche e operative in materia di svolgimento mediante collegamento da remoto delle audizioni del Pubblico ministero della Corte dei conti, con efficacia sino al 31 luglio 2020;

Visto il D.P. 27 ottobre 2020, che ha esteso la applicazione delle suddette regole tecniche fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

PREMESSO CHE

- la Procura Regionale della Corte dei conti ritiene necessario, nell'attuale fase di emergenza pandemica da Covid-19, implementare le audizioni da remoto, con pieno esercizio del diritto di difesa e la condivisione dei rappresentanti dell'Avvocatura del Distretto della Corte d'Appello di Potenza, concordando le modalità tecniche di attuazione e con successiva divulgazione fra i professionisti delle determinazioni assunte;
- l'Ordine degli Avvocati di Potenza, l'Ordine degli Avvocati di Matera e l'Ordine degli avvocati di Lagonegro concordano sull'opportunità di procedere nei termini sopradescritti, per ridurre al minimo situazioni di contatto e conseguente contagio con riferimento ai soggetti interessati e ai loro difensori e, al tempo stesso, garantire pienamente il diritto di difesa degli assistiti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - PREMESSA.

Il presente Protocollo non sostituisce le vigenti disposizioni normative di riferimento, che prevalgono ove, anche in seguito a modifiche sopravvenute, le disposizioni convenzionali si pongano in contrasto con esse.

L'accordo è finalizzato a dare chiara evidenza delle modalità alternative di audizione, ex artt. 60, co. 1 e 67, co. 2, c.g.c., rese possibili dalla normativa richiamata, al fine di agevolare il più possibile i difensori nell'assistenza di soggetti informati dei fatti o indagati.

Resta salva la possibilità per le parti interessate di procedere secondo le ordinarie modalità di comparizione personale, dinanzi al pubblico ministero. In detta eventualità, nel corso dell'attuale fase emergenziale, sarà richiesto, sia da parte dell'indagato, che del difensore di fiducia, l'utilizzo di D.P.I. individuali, puntualmente indicati nella comunicazione di convocazione.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

L'ambito di applicazione del presente Protocollo e delle indicazioni operative è da considerarsi riferito:

- alle audizioni disposte dal Pubblico Ministero, nei confronti di persone informate dei fatti oggetto d'indagine, ai sensi dell'art. 60, c. 1, c.g.c., nel corso delle quali i soggetti informati possono avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia.
- alle audizioni personali richieste dall'indagato, ai sensi dell'art. 67, co. 2, c.g.c., nel corso delle quali egli può avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia.

3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE AUDIZIONI

EX. ART. 60 C.G.C. IN REMOTO.

Al fine di dare attuazione all'audizione personale da remoto, la Procura regionale ed i difensori procedono secondo le seguenti modalità:

1. La Segreteria della Procura regionale, nell'inviare l'avviso di convocazione al soggetto individuato come informato di fatti rilevanti per le indagini, riportante luogo e data di

comparizione, comunica nello stesso avviso la possibilità di avvalersi della modalità di audizione da remoto

2. Ove il soggetto informato dei fatti opti per l'assistenza di un difensore, volendosi altresì avvalere dell'audizione in remoto, dovrà far pervenire, per il tramite del legale di fiducia, apposita richiesta alla Segreteria della Procura. In difetto di scelta per il collegamento da remoto, il soggetto informato dovrà comparire personalmente, nella data e all'ora indicati nell'invito, presso gli uffici della Procura.
3. Nel caso in cui sia manifestata la scelta per l'audizione da remoto, la Segreteria della Procura procede alla creazione della riunione virtuale, inviando il relativo invito alla casella di posta elettronica ordinaria del professionista incaricato, come risultante dall'albo professionale, ovvero ad altro indirizzo formalmente comunicato dal difensore. Il *software* utilizzato per lo svolgimento delle audizioni da remoto sarà Microsoft Teams. Salvo motivate ragioni tecniche, non è possibile avvalersi di *software* differenti.
4. Per lo svolgimento dell'audizione da remoto il soggetto interessato deve recarsi presso lo studio del difensore di fiducia, presso il quale è ascoltato in remoto dal Pubblico Ministero. Quest'ultimo, in conformità all'art. 60, c. 3, c.g.c., è affiancato nella verbalizzazione da un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui all'art. 56, co. 1, c.g.c..
5. Il verbale di audizione compilato è sottoscritto, con firma digitale, dal Pubblico Ministero, dal funzionario verbalizzante e dal difensore anche per l'audio, ove autorizzato specificamente da quest'ultimo, il quale non disponga di un dispositivo di firma digitale con certificato valido.
6. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P. 29 maggio 2020.

4 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE AUDIZIONI

EX. 67, C. 2, C.G.C., IN REMOTO.

Al fine di dare attuazione all'audizione personale in remoto, la Procura regionale ed i difensori procedono secondo le seguenti modalità:

1. La Segreteria della Procura regionale invia la convocazione per l'audizione personale, facendo riferimento all'indirizzo PEC del difensore, come risultante dall'albo

professionale, indicando ora e data nella quale il soggetto destinatario dell'invito a fornire deduzioni deve comparire, comunicando la possibilità di avvalersi della modalità di audizione da remoto. In difetto di scelta per il collegamento da remoto, il soggetto interessato deve comparire personalmente, nella data e all'ora indicati nell'invito, presso gli uffici della Procura.

2. La richiesta di audizione da remoto del destinatario dell'invito a fornire deduzioni deve essere avanzata dal difensore, munito di procura, contestualmente al deposito delle deduzioni difensive, ovvero con separata richiesta, nel termine di cui all'art. 67. c. 1, c.g.c.. Nel caso in cui sia manifestata la scelta per l'audizione da remoto, la Segreteria della Procura regionale procede alla creazione della riunione virtuale, inviando il relativo invito alla casella di posta elettronica ordinaria del professionista incaricato, come risultante dall'albo professionale, ovvero ad altro indirizzo formalmente comunicato dal difensore. Il *software* utilizzato per la tenuta delle audizioni da remoto è Microsoft Teams. Salvo motivate ragioni tecniche, non è possibile avvalersi di differente *software*.
3. Per lo svolgimento dell'audizione personale da remoto il soggetto interessato deve recarsi presso lo studio del difensore di fiducia, presso il quale è ascoltato in remoto dal Pubblico Ministero. Quest'ultimo, secondo l'art. 67, c. 4, c.g.c., è affiancato nella verbalizzazione da un funzionario della Corte dei conti, o da un appartenente agli organi di cui all'art. 56, co. 1, c.g.c.
4. Il verbale di audizione personale compilato è sottoscritto, con firma digitale, dal Pubblico Ministero, dal funzionario verbalizzante e dal difensore anche per l'audit, ove autorizzato specificamente da quest'ultimo, il quale non disponga di un dispositivo di firma digitale con certificato valido.
5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P. 29 maggio 2020.

ART. 5 - DOTAZIONE INFORMATICA E PROBLEMI TECNICI.

La richiesta di svolgimento della audizione da remoto presuppone il possesso, da parte del difensore, di idonea strumentazione hardware e software, in grado di garantire dialoghi con audio e video chiari e fluidi. La Segreteria della Procura non può in alcun modo offrire supporto tecnico al difensore, per la risoluzione di problematiche legate alla strumentazione

informatica dello studio.

Nel caso in cui, per imprevisti problemi tecnici, non sia possibile svolgere l'audizione da remoto nella data indicata, il Pubblico Ministero ne dispone la sospensione, il differimento o la rinnovazione con diverse modalità.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI.

Le disposizioni del presente accordo sono da intendersi valide fino all'abrogazione delle norme di legge e delle regole tecniche ed operative in premessa richiamate, nonché fino a diversa determinazione delle Parti sottoscrittrici e comunque al venir meno dell'attuale fase emergenziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Potenza,

_____	_____	_____
Dott. Vittorio Raeli	Avv. Maurizio Napolitano	Avv. Ferdinando Izzo
Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata	Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza	Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera

Avv. Gherardo Cappelli

Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di
Lagonegro